

Covid-19

Misure anti Covid-19:
incentivi per le imprese



 STUDIO VALENTI ASSOCIATO

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

Giugno 2020

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com

Misure anti Covid-19: incentivi per imprese e professionisti

Il decreto Rilancio ha introdotto incentivi per l'adozione delle misure di sicurezza anti-Covid da parte di imprese e professionisti. Nello specifico è previsto un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.

Tre incentivi, un unico obiettivo

Il mix di misure messo in campo dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) si articola in un credito di imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** (articolo 120), un credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** (articolo 125) e in contributi per la **riduzione del rischio di contagio** nei luoghi di lavoro (articolo 95).

L'accesso alle diverse forme di soste no richiede alcune verifiche: i) sui requisiti soggettivi per la loro spettanza, ii) sulle spese ammissibili e iii) sulle modalità di utilizzo.

Requisiti soggettivi

Un primo aspetto su cui porre particolare attenzione è l'ambito soggettivo di applicazione delle diverse agevolazioni.

Il credito di imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120 è rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.

Il credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'articolo 125 ha una platea più ampia, comprendendo tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

Per quanto riguarda invece i contributi per la **riduzione del rischio di contagio** nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, sono esclusi i professionisti e gli enti del Terzo settore. Infatti, i contributi sono riservati:

- alle imprese, anche individuali, iscritte al Regis-

- alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- alle imprese agrituristiche;
- alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, purché iscritte al Registro delle imprese.

Spese ammissibili

Il secondo aspetto a cui fare attenzione sono le tipologie di spese ammissibili.

Il credito di imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120 copre in misura pari al 60% le spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione a:

- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'articolo 125, invece, spetta - nella misura del 60% e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, con riferimento alle spese 2020 per:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

I contributi per la **riduzione del rischio di contagio** nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, infine, potranno essere fruiti per le spese sostenute a partire dal 17 marzo 2020 relative a:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia.

Gli importi massimi dei contributi sono fissati in:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per quelle da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti.

Modalità di utilizzo

Un altro aspetto da considerare attiene le modalità di utilizzo.

Il credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione. In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito di imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'articolo 125 potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

Anche in tal caso, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per i contributi relativi alla **riduzione del rischio di contagio** nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 95 invece non è prevista nessuna possibilità di cessione.



Confronto tra gli incentivi 1/2

	Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)	Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (articolo 125)	Contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (articolo 95)
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico; Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. 	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 	<ul style="list-style-type: none"> Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; Imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; Imprese agrituristiche; Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese.
Spese ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute nel 2020 per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie per il contenimento del COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute nel 2020 per: i) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività; ii) acquisto di dispositivi di protezione individuale; iii) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; iv) acquisto di altri dispositivi di sicurezza; v) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute dal 17 marzo 2020 per interventi per la riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro: attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Misura del contributo	<ul style="list-style-type: none"> Credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute (per un massimo di 80.000 euro). 	<ul style="list-style-type: none"> Credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro. 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti; 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti; 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Confronto tra gli incentivi 2/2

	Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)	Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (articolo 125)	Contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (articolo 95)
Cumulabilità con altre agevolazioni a venti ad oggetto le medesime spese	<ul style="list-style-type: none"> • Ammessa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non specificato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non ammessa.
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; • utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo diretto